

BANDO Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi - Corona Verde

*Programma Regionale Piemonte FESR 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 07/10/2022 C(2022)
7270*

*Azione II.2vii.2
Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi
Ambito territoriale metropolitano della Corona Verde*



F.A.Q.

Versione 13/01/2025

**SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI
GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI
QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB
DEDICATE AL BANDO.**

1. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO

1.1 Le spese per acquisto di terreno sono ammissibili?

La spesa per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi in progetto costituisce spesa ammissibile a finanziamento, entro un limite del 25% dell'importo delle spese totali ammissibili.

Il Programma Regionale FESR ha tuttavia una rigida impostazione del piano delle spese che prevede anticipazioni, acconti e rimborsi su fatture – debitamente quietanzate e riportanti il riferimento al programma stesso per:

- lavori;
- spese tecniche;
- acquisto terreni.

Quando più soggetti si convenzionano per presentare istanza e progetto in forma congiunta, l'Ente capofila risulta essere l'unico Beneficiario, dovrà pertanto essere il solo intestatario delle fatturazioni di spesa e dell'atto con il quale viene eventualmente trasferita una proprietà.

1.2 Le spese notarili per l'atto di acquisto del terreno sono spese ammissibili a finanziamento?

Il finanziamento ammette la spesa per l'acquisto e le relative spese notarili. Sono inoltre ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

1.3 È ammissibile quale cofinanziamento una spesa di acquisizione di un terreno effettuata direttamente da un Ente partner, ove l'Ente Capofila – stipuli con l'Ente partner apposita convenzione per formalizzare tale acquisizione?

La spesa per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi in progetto costituisce spesa ammissibile a finanziamento. Considerato che, in situazioni specifiche, gli Enti come i Comuni hanno capitoli di bilancio vincolati alla riqualificazione del territorio, i Comuni partecipanti al progetto – in qualità di partner – potrebbero impiegare tali capitoli per acquistare direttamente i territori su cui realizzare gli interventi predetti? In tal modo le aree rientranti nella rete risultante dal progetto resterebbero di proprietà dei Comuni nel cui territorio ricadono, mediante l'impiego di capitoli di bilancio espressamente vincolati a tal fine.

Considerare come cofinanziamento di un partner l'acquisto e la messa a disposizione di un terreno, non risulta ammissibile.

Nel caso dell'aggregazione attraverso raggruppamento, l'Accordo/Convenzione o altro/i atto/i collegato/i - deve obbligatoriamente indicare l'imputazione pro-quota del cofinanziamento a carico degli Enti convenzionati.

1.4 Un Ente Capofila può ricevere fondi da un Ente partner e successivamente ritrasferirli all' Ente partner stesso – affinché questo li impieghi per acquistare terreni da destinare al progetto – onde rendicontare tali fondi quale spesa a titolo di cofinanziamento?

Non risulta possibile assegnare agli Enti partner quote del finanziamento destinato al Capofila (Beneficiario) e non risulta ammissibile considerare come cofinanziamento di un partner l'acquisto e la messa a disposizione di un terreno.

1.5 Un Ente Capofila può trasferire agli Enti partner una quota del finanziamento PR FESR ricevuto dalla Regione affinché questi la impieghino per acquistare i terreni da destinare agli interventi in progetto, ove tale trasferimento sia regolato da apposita Convenzione tra l'Ente Capofila e l'Ente partner?

Non risulta possibile assegnare a Enti partner quote del finanziamento destinato all'Ente Capofila (Beneficiario)

1.6 Nel Bando al paragrafo 2.4 Spese ammissibili, nella tabella è riportato:

B1) Spese per la progettazione partecipata, la progettazione e Direzione lavori, consulenze per indagine specialistiche, studi di fattibilità, il coordinamento e la gestione della sicurezza spese di collaudo/ certificazione delle opere incluse dichiarazioni di conformità di parte terza, delle valutazioni dei crediti di carbonio e/o dei servizi ecosistemici, in riferimento ai requisiti descritti dalla D.G.R. n.24-4672 del 18 febbraio 2022". (SPESE GENERALI E TECNICHE ENTRO IL LIMITE DEL 20% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI , ONERI COMPRESI)

B5) Spese per dichiarazioni di conformità di parte terza, per la certificazione di sistemi di gestione sostenibile o di progetti per la valutazioni dei crediti di carbonio e/o dei servizi ecosistemici, in riferimento ai requisiti descritti dalla D.G.R. n.24-4672 del 18 febbraio 2022". (FINO AL VALORE MASSIMO DI EURO 20.000,00, OGNI ONERE COMPRESO)

pertanto le spese di cui al punto B5) devono essere computate all'interno della voce B1), andando a concorrere alla percentuale massima di spese progettuali (20% sull'importo dei lavori), o sono da computare come voce a sé stante entro il limite massimo di 20.000 euro oneri compresi?

Le spese per dichiarazioni di conformità di parte terza, per la certificazione di sistemi di gestione sostenibile o di progetti per la valutazioni dei crediti di carbonio e/o dei servizi ecosistemici, in riferimento ai requisiti descritti dalla D.G.R. n.24-4672 del 18 febbraio 2022 (punto B5 della tabella relativa alle spese ammissibili) sono computabili come voce a sé stante entro il limite massimo di 20.000 euro, oneri compresi.

1.7 Nel caso di investimenti che comprendono anche l'acquisizione di terreni, si richiede una dichiarazione che attesti l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita. Evidenziando che la stipula del preliminare di compravendita impegnerebbe il compratore all'acquisto anche in caso di non ammissione al bando, e comporterebbe spese di registrazione e di bolli, è possibile sostituire il preliminare di compravendita con una scrittura privata di impegno reciproco tra le parti?

Non risulta possibile sostituire il preliminare di compravendita con una scrittura privata di impegno reciproco tra le parti a perfezionare l'atto in caso di ammissione a finanziamento.

Tuttavia è possibile inserire nell'atto preliminare di compravendita una clausola condizionale sospensiva con la quale si subordina la sua efficacia, e quindi l'obbligo della stipula del contratto di vendita, all'ottenimento del contributo a valere sul presente bando.

1.8 Il bando prevede tra le spese ammissibili le spese tecniche entro un tetto massimo pari al 20% calcolato sull'importo lavori. L'importo dei lavori su cui calcolare le spese tecniche è l'importo netto o importo lordo?

Tutte le spese di cui al paragrafo 2.4 *Spese ammissibili* del Bando si intendono al lordo dell'IVA.

Le spese tecniche sono ritenute ammissibili (come importo a lordo dell'IVA e compreso ogni altro onere) entro un tetto massimo del 20% dell'importo dei lavori a lordo dell'IVA.

1.9 In merito alle spese di cartellonistica, al fine di garantire la fruizione/comprendimento delle informazioni trasmesse anche a soggetti fragili/diversamente abili, qualora si decida di inserire nella cartellonistica, anche indicazioni che rimandino a supporti informativi diversi consultabili ad esempio tramite l'utilizzo di qr code, le spese sostenute per la costruzione delle pagine digitali collegate possono essere ritenute ammissibili?

Le spese possono essere considerate ammissibili nella misura in cui rispondono agli obblighi informativi di in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060 e in merito al

quesito posto sono volti a incrementare la platea del pubblico da informare con lo scopo di garantire il diritto a una comunicazione accessibile e inclusiva.

Tutte le informazioni utili al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione da parte dei beneficiari e le linee guida per l'utilizzo dei loghi della politica di coesione 2014-2020 sono consultabili alla pagina :

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comunicazione-fesr/comunicazione-programmazione-2014-2020-obblighi-per-beneficiari>

Si ricorda che se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Pr Fesr 2014-2020 può ridurre il finanziamento, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei Fondi all'operazione interessata.

2. IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE

2.1 L'Ente Capofila (beneficiario) può ricevere l'intero finanziamento e successivamente trasferirlo a ciascun Ente partner (nella misura corrispondente alla quota di finanziamento prevista, nel quadro economico, per i lavori da realizzare sul territorio di quest'ultimo) con apposita Convenzione, in modo che ciascun Comune possa ricoprire il ruolo di Stazione Appaltante per i lavori ricadenti sul proprio territorio?

Non risulta possibile assegnare a Enti partner quote del finanziamento destinato all'Ente Capofila (Beneficiario). Qualora il Capofila non sia in grado di svolgere il ruolo di Stazione appaltante, questo potrà essere assunto da uno o più Enti stabiliti in convenzione, fermo restando il ruolo del capofila quale soggetto firmatario dei contratti con le imprese appaltatrici e quale soggetto destinatario delle fatturazioni.

In base a quanto è indicato negli Schemi di accordo/Convenzione allegati ai Bandi, il capofila deve fungere, ai sensi dell'art. 62, comma 14 del d. lgs 36/2023, da Stazione unica appaltante per l'aggiudicazione dei lavori, servizi o forniture connesse alla realizzazione dell'operazione, anche in relazione alla fase di aggiudicazione, di stipulazione del contratto e di esecuzione dello stesso, ivi inclusa la direzione dei lavori, ai sensi degli artt. 113 e ss d. lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il Capofila non disponga di adeguata qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 d. lgs. 36/2023, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad avvalersi, anche ai sensi dell'art. 62, commi 9 e 11 d. lgs. 36/2023, di un ente terzo dotato della qualificazione richiesta, ferme le proprie responsabilità, obblighi e impegni e quelle degli Enti convenzionati.

3. IL RUOLO DEGLI ENTI DI RICERCA

3.1 Come si formalizza la collaborazione degli Enti di ricerca nella redazione del progetto da candidare ai bandi? La collaborazione può essere formalizzata mediante stipula di Convenzione ex art. 15, L. 241/1990, tra l'Ente Capofila e gli Enti di ricerca, inserendo le somme corrisposte dal primo ai secondi – a titolo di rimborso spese – nel quadro economico, tra le spese di monitoraggio e approfondimenti scientifici?

La collaborazione può essere formalizzata mediante stipula di convenzione ex art. 15, L. 241/1990 tra l'Ente Capofila (Beneficiario) e gli Enti di ricerca. Gli enti di ricerca partecipano al progetto come gli altri Enti pubblici nel senso che sono stati individuati in qualità di enti aventi disponibilità di aree su cui far atterrare gli interventi.

Nel caso in cui svolgano attività di consulenza per monitoraggio e/o approfondimenti scientifici gli stessi sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica con cui il beneficiario affida acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione dell'intervento. Non sono rendicontabili costi interni di personale, vacanze, rimborsi etc

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Le istanze sono soggette all'imposta di bollo?

Di norma, tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, di un atto (quindi anche le richieste di contributo) sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

Il regime di esenzione dall'imposta di bollo è volto solo agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16 e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

5.1 Le relazioni specialistiche e di indagine di cui al punto 2 dell'Allegato 6 e punto 4 dell'Allegato 7 sono tutte obbligatorie?

Le relazioni sono tutte obbligatorie. Si tratta di relazioni di inquadramento delle aree interessate dagli interventi, da approfondire in base al progetto proposto e alla peculiarità dei siti. Sono per altro utili a supportare la verifica climatica e il rispetto del principio del DNSH, a carico del proponente. Il Bando consente anche di presentare, come allegati non obbligatori a corredo della domanda, eventuali ulteriori relazioni o indagini di approfondimento a discrezione del proponente.